

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA

(Causa C-537/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 3, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Nozione di «volo in coincidenza» — Volo in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, che prevede una coincidenza in un aeroporto di uno Stato terzo e avente destinazione finale in un altro aeroporto di tale Stato terzo]

(2018/C 259/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Claudia Wegener

Convenuta: Royal Air Maroc SA

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un'unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l'arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell'Unione europea, con un cambio di aeromobile.

⁽¹⁾ GU C 424 dell'11.12.2017.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic

(Causa C-50/18)

(2018/C 259/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: Mijo Mestrovic

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Parte intervenuta: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾ e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE ⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate *cumulativamente* per ciascun lavoratore interessato.

2) Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all'irrogazione di ammende cumulative *in mancanza di limiti massimi in termini assoluti*.

⁽¹⁾ GU 1997, L 18, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2014, L 159, pag. 11.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il
1° febbraio 2018 — Zoran Maksimovic**

(Causa C-64/18)

(2018/C 259/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: Zoran Maksimovic

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Parte intervenuta: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾ e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE ⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata messa a disposizione della documentazione salariale da parte del fornitore del personale al datore di lavoro, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate *cumulativamente* per ciascun lavoratore interessato.

2) Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all'irrogazione di ammende cumulative *in mancanza di limiti massimi in termini assoluti*.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159, pag. 11.
